
Statuti

Football Club Locarno



Nuovo Statuto
approvato dall'Assemblea Generale Straordinaria dell'8 settembre 2026
ed entrato in vigore in data 8 settembre 2026
(annulla e sostituisce lo Statuto del 5 dicembre 2013)

Sommario

Sommario

Capitolo I	Condizioni generali	3
Capitolo II	Membri.....	4
Capitolo III	Organi.....	5
Capitolo IV	Contabilità	8
Capitolo V	Disposizioni finali.....	9

Articolo 1

1. Il "Football Club Locarno" è un affiliato dell'associazione svizzera di football (ASF).
2. Esso è un'associazione ai sensi dell'art. 60 e segg. del CCS e fondato il 1° luglio 1906.
3. Il suo domicilio legale si trova a Locarno.

Articolo 2

1. Il Football Club Locarno possiede una personalità giuridica propria.

Articolo 3

1. Il Football Club Locarno promuove l'educazione sportiva in generale e il gioco del calcio in particolare.
2. Esso salvaguardia e promuove gli interessi comuni delle società calcistiche del locarnese e cerca di elevare la qualità del calcio regionale.
3. L'Associazione Football Club Locarno (FCL) è politicamente indipendente e confessionalmente neutrale. Essa rifiuta qualsiasi forma di discriminazione di natura politica, religiosa ed etnica, nonché qualsiasi discriminazione basata sul sesso o sulla razza.
4. I suoi colori sociali sono il bianco e il blu.
5. Dal punto di vista terminologico, la forma femminile è da intendersi come inclusiva della forma maschile.

Articolo 4

1. Il Football Club Locarno può costituire società anonime, acquisire parti di capitale di società di quel tipo, stipulare contratti di cooperazione o curare in altro modo l'armonia giuridica dei propri interessi ideali e commerciali.

Articolo 5

1. Il Football Club Locarno (FCL) è membro dell'Associazione Svizzera di Football (ASF) e della Federazione Ticinese di Calcio (FTC).
2. Gli statuti, i regolamenti e le decisioni della FIFA, della UEFA, dell'ASF e della FTC sono vincolanti per il FCL e per i suoi membri, giocatori, allenatori e funzionari.
3. In qualità di membro dell'ASF, FCL e i suoi membri, giocatori, allenatori e funzionari sono soggetti alla Carta etica, allo Statuto etico e allo Statuto antidoping di Swiss Olympic, nonché agli altri documenti ad essi correlati. Le presunte violazioni dello statuto antidoping e dello statuto etico sono esaminate da Swiss Sport Integrity e sanzionate in base a quanto definito dallo statuto etico. Negli altri casi, la valutazione giuridica e, se del caso, la sanzione sono di competenza esclusiva del Tribunale dello sport svizzero, con esclusione dei tribunali ordinari, in conformità delle disposizioni dello statuto antidoping e dello statuto etico.
4. La procedura è regolata dalle disposizioni dello Statuto sul doping o dello Statuto etico e dai relativi regolamenti.
5. Per quanto concerne i contributi Gioventù+Sport (G+S), a partire dal 1° gennaio 2026 il FCL riconosce la competenza di Swiss Olympic e si impegna a rispettarne le direttive e le procedure applicabili.

Articolo 6

1. I membri del FCL possono essere persone fisiche che godono dei diritti civili e persone giuridiche.
2. Essi si distinguono in membri attivi, contribuenti e onorari.

Articolo 7

1. Sono membri attivi tutti i giocatori qualificati per una squadra del FCL al momento dell'assemblea generale con almeno 16 anni compiuti.

Articolo 8

1. Sono membri contribuenti tutte le persone fisiche e giuridiche che pagano la tassa annuale entro 30 giorni prima dell'Assemblea ordinaria.
2. La qualità di socio vale per le Assemblee straordinarie dell'anno sociale.
3. L'importo della tassa di socio è stabilito dall'assemblea generale.
4. In ogni momento il Comitato può decidere l'esclusione di un socio per cattiva condotta, per morosità, per esclusione da parte dell'ASF o per atteggiamenti dannosi allo scopo sociale e alla pace dell'Associazione. La decisione, notificata al socio per lettera raccomandata, non ha effetto sospensivo in caso di ricorso. L'assemblea sarà debitamente informata dal Comitato della decisione.

Articolo 9

1. Colui che ha acquisito meriti particolari per attività in favore del FCL, può essere nominato membro e/o presidente onorario del FCL mediante decisione dell'assemblea generale con la maggioranza semplice dei voti emessi.
2. Non è necessario che il socio onorario sia socio dell'Associazione. Inoltre egli è esente dal versamento della tassa sociale.
3. Il socio onorario ha diritto di voto e di eleggibilità alle cariche sociali.

Articolo 10

1. Gli organi del FCL sono:
 - a) *L'assemblea Generale*
 - b) *Il Comitato*
 - c) *L'ufficio di revisione*
2. Il comitato e l'ufficio di revisione devono presentare ogni anno all'assemblea generale un resoconto delle loro attività.

L'assemblea Generale

Articolo 11

1. L'assemblea generale è l'organo supremo del FCL.
2. I membri dell'associazione hanno un voto, possono farsi rappresentare, ma non possono rappresentare più di un membro.
3. Un rappresentante dell'ufficio fiduciario neutrale viene invitato all'assemblea generale ordinaria.

Articolo 12

1. Ogni assemblea generale, regolarmente convocata secondo gli statuti, è atta a deliberare, indipendentemente dal numero di soci presenti.

Articolo 13

1. L'assemblea generale è presieduta dal Presidente del giorno eletto dai soci. I soci eleggono pure due scrutatori.
2. Salvo disposizione contraria degli statuti, le decisioni vengono prese a maggioranza semplice dei voti emessi.
3. Le decisioni relative a modifiche o aggiunte delle disposizioni statutarie richiedono la maggioranza dei 2/3 dei voti emessi.
4. Proposte che non figurano all'ordine del giorno verranno trattate solamente se la maggioranza dei 2/3 dei voti presenti lo deciderà.
5. Le elezioni si effettuano al primo turno con la maggioranza assoluta, al secondo turno con la maggioranza relativa.
6. Se non diversamente stabilito nel presente statuto, le deliberazioni avvengono a maggioranza semplice dei membri presenti.

Articolo 14

1. Sui dibattiti viene tenuto un protocollo.

Articolo 15

1. L'assemblea generale ordinaria ha luogo al più tardi entro la fine del mese di novembre dell'anno sociale di riferimento. La convocazione dell'assemblea deve avvenire almeno un mese prima della data fissata.
2. L'ordine del giorno, il rapporto di gestione, i rapporti contabili e di revisione dei conti devono essere messi a disposizione dei membri almeno dieci giorni prima dell'assemblea generale.
3. L'assemblea generale ha, in particolare, le seguenti competenze:
 - a. approvazione del verbale dell'ultima assemblea generale
 - b. accettazione del rapporto di gestione, dei rapporti contabili e dei revisori dei conti
 - c. scarico al comitato e agli organi del FCL.
 - d. decisioni sulle proposte dei membri e degli organi del FCL
 - e. elezione del presidente
 - f. elezione del comitato del FCL
 - g. designazione di un ufficio di revisione neutrale
 - h. modifiche degli statuti del FCL e decisione sull'ammontare della tassa annuale
 - i. nomina dei membri e dei presidenti onorari.
4. Le proposte destinate ad essere trattate dall'assemblea generale devono pervenire per iscritto al segretariato del FCL almeno tre settimane prima dell'assemblea generale.

Articolo 16

1. Un'assemblea generale straordinaria può essere convocata su decisione del comitato o su domanda scritta di almeno un quinto dei membri della società. Deve essere dato seguito ad una richiesta per la convocazione di un'assemblea generale straordinaria al più tardi entro sei settimane dal ricevimento della richiesta.
2. Le disposizioni per l'assemblea generale ordinaria fanno stato anche per lo svolgimento di un'assemblea generale straordinaria.

Il Comitato

Articolo 17

1. Il comitato è composto da almeno quattro membri che godono della qualità di socio.
2. I membri del comitato sono eletti per un mandato di quattro anni. Possono essere rieletti. Nel comitato dell'associazione deve inoltre essere garantita una rappresentanza equilibrata dei sessi.
3. Il FCL si impegna a fare in modo che, all'interno del Comitato, vi sia una rappresentanza equilibrata di genere. Al fine di raggiungere questo obiettivo il FCL si impegna costantemente a mettere in atto le misure necessarie e, in particolare, a garantire che le strutture e i processi interni vengano concepiti in modo inclusivo e non discriminatorio, al fine di promuovere la diversità
7. Il comitato costituisce sé stesso, stabilendo autonomamente le cariche al proprio interno.

Articolo 18

1. Il comitato rappresenta il FCL verso terzi.
2. L'Associazione Football Club Locarno (FCL) è vincolata verso terzi dalla firma collettiva a due del presidente con il segretario o con un altro membro del comitato.

Articolo 19

1. Il comitato si riunisce secondo le necessità, su convocazione del presidente.
2. Il comitato è atto a deliberare se almeno tre membri, presidente incluso, sono presenti.
3. Il comitato ha tutti i poteri che non siano conferiti dalla legge o dagli statuti ad altri organi. In special modo al comitato spettano i seguenti compiti:
 - a. La direzione degli affari del FCL
 - b. La convocazione e la preparazione dell'assemblea generale
 - c. La stesura del rapporto di gestione annuale e del rapporto contabile
 - d. L'allestimento del preventivo
 - e. L'esame di tutte le questioni importanti concernenti lo sviluppo del FCL
8. Il comitato è l'organo esecutivo del FCL. Esso determina l'organizzazione della società, designa una commissione tecnica, ingaggia i giocatori nonché i collaboratori tecnici, amministrativi ed operativi necessari. In caso di parità decide il voto del Presidente o (in sua assenza) del Vicepresidente.

Articolo 20

1. I membri del comitato svolgono i loro compiti con la dovuta diligenza ed efficienza e al meglio delle loro capacità.
2. Essi esercitano la loro attività esclusivamente nell'interesse dell'associazione.
3. Se sussiste la possibilità di un conflitto di interessi per un membro del comitato in relazione a una decisione del comitato, esso ne informa il presidente e si astiene dal partecipare alla discussione e alla decisione. Inoltre, tale persona si astiene dall'influenzare altri membri del comitato in merito alla decisione. L'astensione dal voto a causa di un conflitto di interessi deve essere riportata nel verbale.
4. Se il conflitto di interessi riguarda il presidente, questi ne informa il suo vice.
5. Se il membro interessato contesta l'accusa di conflitto di interessi, il comitato – ad eccezione del membro interessato – decide inappellabilmente.
6. I membri del comitato [eventualmente altri organi] non possono richiedere, ricevere, accettare o concedere vantaggi diretti o indiretti che siano in qualche modo collegati al loro mandato nell'associazione o che possano dare tale impressione e che abbiano un valore superiore a quello puramente simbolico [o che corrispondano a un importo assoluto].

Articolo 21

1. L'anno contabile (anno sociale) va dal 1° luglio al 30 giugno di ogni anno.
2. Le questioni finanziarie e contabili sono di competenza del comitato. Esso sottopone all'assemblea generale un rapporto finanziario e un rapporto dell'ufficio fiduciario neutrale.

Articolo 22

1. L'assemblea generale designa, su proposta del comitato, l'ufficio fiduciario neutrale che ogni anno esamina i conti e il bilancio.
2. L'ufficio fiduciario neutrale sottopone un rapporto di revisione scritto all'assemblea generale ordinaria.
3. Per gli impegni dell'associazione risponde solo il patrimonio dell'associazione. La responsabilità personale dei membri dell'associazione è limitata alle quote associative stabilite dall'assemblea generale. È esclusa qualsiasi ulteriore responsabilità personale dei membri.

Capitolo V Disposizioni finali

Articolo 22bis

In caso di scioglimento l'Associazione devolve i propri attivi a favore di un'istituzione riconosciuta di pubblica utilità e al beneficio dell'esenzione fiscale.

Articolo 23

I presenti statuti sono stati adottati dall'assemblea generale straordinaria del 8 settembre 2026. Essi entrano in vigore con l'approvazione del Segretariato generale dell'ASF.

Locarno, 08 settembre 2026

Il Presidente:

Tiziano Ronchetti

A handwritten signature in black ink that reads "Tiziano Ronchetti". The signature is stylized, with the first name and last name clearly legible.

Il Vicepresidente:

Barbara Ronchetti

A handwritten signature in blue ink that reads "B. Ronchetti". The signature is stylized, with the first name and last name clearly legible.